



comune di
PRATO

**Regolamento per la
concessione del patrocinio
legale agli Amministratori del
Comune di Prato**

Approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 17 del 13.04.2023

INDICE

Art. 1 Finalità e oggetto del Regolamento

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 2 Principi generali

Art. 3 Presupposti per la concessione del patrocinio

Art. 4 Conflitto di interessi

Art. 5 Rapporto di mandato

TITOLO II – PROCEDIMENTO

Art. 6 Istanza per l'ammissione al patrocinio legale

Art. 7 Istruttoria e competenza

Art. 8 Ammissione al patrocinio legale

Art. 9 Procedimento per il pagamento degli oneri difensivi

Art.10 Definizione di "conclusione favorevole del procedimento"

TITOLO III – CONDIZIONI ECONOMICHE

Art. 11 Entità del patrocinio legale

Art. 12 Modalità di pagamento

Art. 13 Disposizioni transitorie e finali

ALLEGATI:

Allegato A: Istanza di ammissione al patrocinio legale

Allegato B: Istanza pagamento oneri difensivi per patrocinio legale

Art. 1

Finalità e oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto del "patrocinio legale", definendo i presupposti, le condizioni e le modalità di assunzione da parte del Comune di Prato degli oneri di difesa degli Amministratori dell'Ente, nei cui confronti sia aperto un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativo/contabile, per atti e fatti direttamente connessi all'espletamento del proprio mandato, secondo quanto previsto dalle norme in tema vigenti .
2. Per gli Amministratori è concesso il patrocinio legale ed il relativo rimborso delle spese legali relative al procedimento giudiziario nel quale è coinvolto in presenza dei requisiti previsti dalla legge (art.86 comma 5 del Dlgs 267/2000) e sulla base delle condizioni stabilite dal presente Regolamento.

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 2

Principi generali

1. Il patrocinio legale viene concesso, ove ricorrano i presupposti di legge ed alle condizioni indicate tassativamente nei successivi articoli, per ciascun singolo grado del giudizio.
2. La tutela opera esclusivamente nel caso in cui l'azione sia promossa da terzi. In particolare, la tutela non opera nel caso di azione promossa dall'Ente.
3. Non è consentito il rimborso delle spese legali nell'ipotesi di procedimento giudiziario promosso e/o azionato dall'Amministratore nei confronti di terzi, precisandosi che da tale fattispecie sono tuttavia esclusi i giudizi di opposizione a sanzione amministrativa o di opposizione a decreto ingiuntivo, nei quali l'opponente è da considerarsi convenuto in senso sostanziale.

Art. 3

Presupposti per la concessione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio legale è subordinato alla verifica circa la sussistenza di tutti i seguenti indefettibili presupposti: a) assenza di conflitto di interesse con l'Ente amministrato (CONFLITTO DI INTERESSI); b) presenza di un nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti (RAPPORTO DI MANDATO); c) tempestività dell'istanza di cui all'art.6 del presente Regolamento.
2. La verifica circa l'assenza di conflitto di interesse e rapporto di mandato deve essere svolta sulla base dei criteri e secondo le indicazioni contenute nei successivi articoli 4 e 5 .
4. La verifica della sussistenza o meno dei richiamati presupposti è svolta tramite apposita istruttoria di competenza del Servizio Avvocatura dell'Ente, secondo quanto indicato nel successivo art. 6.

Art. 4

Conflitto di interessi

1. L'assenza della situazione di conflitto di interessi è valutata con riferimento alla situazione ed ai fatti noti al momento della presentazione della istanza di ammissione al patrocinio, esclusa quindi ogni valutazione prognostica circa l'esito del procedimento giudiziario oggetto della richiesta di patrocinio.

2. Si configura un conflitto di interessi allorché l'Amministratore abbia adottato un atto o posto in essere un comportamento trascurando o disattendendo il perseguimento dei fini pubblici dell'Ente e, in ogni caso, quando la difesa dell'interessato non sia corrispondente alla tutela dei diritti ed interessi dell'Ente.

2. Ferma restando la necessità di una specifica valutazione del singolo caso concreto, possono essere indice sintomatico della sussistenza del conflitto di interessi i seguenti casi:

a) individuazione dell'Ente, quale persona offesa del reato contestato all'Amministratore nella richiesta di rinvio a giudizio od in qualunque altro atto equivalente e/o propedeutico alla formulazione dell'imputazione;

b) costituzione di parte civile dell'Ente nel procedimento penale oggetto della richiesta di patrocinio;

c) quando il procedimento penale, civile o contabile sia azionato su istanza dell'Ente;

d) nel caso di procedimenti penali in cui si contestano reati contro la Pubblica Amministrazione.

Art. 5

Rapporto di mandato

1. In ordine alla presenza di un nesso causale tra le funzioni esercitate ed i fatti giuridicamente rilevanti, deve essere accertata la diretta connessione del giudizio con le funzioni e l'attività rivestite dall'Amministratore.

2. Il patrocinio legale può essere concesso solo per atti o fatti posti in essere in nome e per conto dell'Ente per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali ed imputabili direttamente all'Amministrazione.

Non è concedibile il patrocinio legale per la tutela di interessi esclusivi e personali del solo Amministratore.

TITOLO II – PROCEDIMENTO

Art. 6

Domanda per l'ammissione al patrocinio legale

1. L'Amministratore, ove intenda avvalersi della tutela in oggetto, deve inoltrare al Servizio Avvocatura dell'Ente istanza di ammissione al "patrocinio legale", secondo l'apposito modello

(allegato A al presente regolamento) entro il termine perentorio e quindi a pena di decadenza di 30 giorni dalla notifica del primo atto che lo esponga all'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativo/contabile a suo carico. All'istanza occorrerà allegare copia dell'atto giudiziario e di ogni altra documentazione in possesso dell'interessato in merito al procedimento di cui trattasi.

2. L'istanza suindicata deve contenere a pena di decadenza:

a) la richiesta di ammissione al patrocinio con indicazione dell'atto da cui promana il giudizio e di ogni informazione utile sulla fattispecie oggetto del procedimento a carico;

b) la comunicazione del nominativo del legale di fiducia;

c) l'intenzione di nominare un consulente tecnico di parte o di non volerlo al momento nominare riservandosi di farlo qualora ve ne fosse la necessità per esigenze difensive, impegnandosi in quest'ultimo caso a comunicarlo tempestivamente all'Ente;

d) l'impegno a comunicare, alla conclusione del giudizio, l'esito dello stesso e a trasmettere copia del provvedimento finale;

e) la dichiarazione dell'istante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 e 76 DPR n. 445/2000 di non aver stipulato polizze assicurative per la tutela legale che potrebbero conferirgli diritto ad ottenere il rimborso degli oneri difensivi, ovvero di aver sottoscritto polizze assicurative per la menzionata finalità, in tal caso dandone contestuale informazione all'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c. In tale ultimo caso, l'istante dovrà rendere dichiarazione di impegno a restituire l'importo ricevuto dall'Ente allo stesso titolo, qualora percepisse un rimborso delle spese legali e/o peritali dall'Assicurazione;

f) la dichiarazione dell'istante di aver preso visione del presente Regolamento e di accettarne il contenuto con particolare riguardo agli articoli di cui al TITOLO III intitolato "Condizioni Economiche".

3. All'esito della singola fase processuale, il patrocinio legale per il successivo grado di giudizio deve essere richiesto con una nuova istanza presentata dall'Amministratore che sarà oggetto di istruttoria al fine di verificare la permanenza o sussistenza dei richiamati presupposti. Ai suddetti fini, dovrà tenersi conto ed essere oggetto di puntuale vaglio la pronuncia sfavorevole eventualmente intervenuta nel precedente grado di giudizio.

4. Gli adempimenti di cui sopra costituiscono un onere esclusivo dell'Amministratore e la mancata effettuazione degli stessi impedirà quindi al medesimo di avvalersi dell'istituto del patrocinio legale.

Art. 7

Istruttoria e competenza

1. Ricevuta l'istanza di cui al precedente articolo, il Servizio Avvocatura dell'Ente svolge l'istruttoria, ed anche acquisendo ogni valida informazione da terzi o dai Servizi dell'Ente ove

ritenuto necessario, verifica la sussistenza o meno dei presupposti di cui all'art. 3 per la concessione del patrocinio.

2. La concessione o il diniego del patrocinio legale è decretato con determina dirigenziale del Servizio Avvocatura entro il termine indicativo di 30 giorni dalla presentazione della istanza.

Art. 8

Ammissione al patrocinio legale

1. Il Comune di Prato, verificata la sussistenza di cui all'art. 3 del presente Regolamento, dispone la concessione del patrocinio legale nelle seguenti ipotesi:

a) valutazione ex ante di sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 del presente Regolamento:

Tale ipotesi ricorre ove l'Ente, sin dall'apertura di un procedimento di responsabilità civile penale o amministrativo-contabile nei confronti dell'Amministratore, ritenendo la sussistenza dei presupposti indicati all'art. 3, conceda il patrocinio.

b) valutazione ex post di sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 del presente Regolamenti.

Tale ipotesi ricorre ove l'Ente, solo successivamente alla conclusione favorevole del procedimento giudiziario che ha riguardato l'Amministratore, compia, su espressa istanza del medesimo, una rivalutazione circa la sussistenza dei presupposti per la concessione del patrocinio, con particolare riguardo al requisito dell'assenza di conflitto di interessi così come richiesto dall'art. 3 del presente Regolamento, ammettendo quindi il soggetto interessato al patrocinio legale richiesto.

È sempre tuttavia necessario, a pena di decadenza, che il soggetto interessato abbia comunicato sin dall'inizio l'apertura del procedimento nei propri confronti, con le modalità e i termini indicati nel presente Regolamento.

In tali ipotesi l'eventuale originario provvedimento di diniego dell'istanza di patrocinio legale non è di per sé preclusivo per il successivo riconoscimento del diritto alla tutela medesima. In tal caso sarà necessaria, accertata ex post la sussistenza dei presupposti, l'adozione di nuovo apposito atto di concessione della tutela legale.

Art. 9

Procedimento per il pagamento degli oneri difensivi

1. A conclusione favorevole del procedimento giudiziario a carico dell'Amministratore, il pagamento degli oneri difensivi avviene su istanza espressa dell'interessato al Servizio Avvocatura dell'Ente redatta secondo l'apposito modello (allegato B al presente regolamento) e recante in allegato la seguente documentazione:

a) copia del provvedimento favorevole all'Amministratore per i fatti o gli atti contestatigli;

b) parcella analitica quietanzata dall'Avvocato e parcella analitica quietanzata dell'eventuale perito o consulente tecnico di parte incaricato con relativa attestazione di congruità da parte del competente Ordine professionale;

c) in alternativa al punto b) parcella analitica del difensore e parcella analitica dell'eventuale consulente tecnico di parte incaricato con relativa attestazione di congruità da parte del competente Ordine professionale, con eventuale liberatoria dell'Amministratore al pagamento diretto in favore all'avvocato/perito di parte;

d) dichiarazione di non avere percepito rimborsi per le medesime spese da parte di imprese assicurative o altri soggetti. Tale dichiarazione deve essere resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

e) dichiarazione di essere consapevole ed a conoscenza del fatto che in caso di riforma della pronuncia nel successivo grado di giudizio, l'Ente provvederà a ripetere nei suoi confronti tutti gli oneri difensivi corrisposti per il patrocinio legale.

2. Il riconoscimento o diniego del rimborso è emesso con determinazione dirigenziale del Servizio Avvocatura previa verifica della sussistenza dei richiamati presupposti ed avendo riguardo alla definizione di "conclusione favorevole del procedimento" contenuta nel successivo articolo 10.

Il pagamento degli oneri difensivi viene effettuato nei limiti ed alle condizioni di cui al Titolo III del presente Regolamento.

Art. 10

Definizione di "conclusione favorevole del procedimento"

1. Ai fini del pagamento degli oneri difensivi si intende per "conclusione favorevole del procedimento" in materia penale la fattispecie in cui intervenga:

a) provvedimento di archiviazione delle indagini preliminari per infondatezza della notizia di reato;

b) sentenza di assoluzione piena con le formule di cui all'art. 530 c.p.p.

Non danno titolo al pagamento degli oneri difensivi le pronunce di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (es. amnistia, patteggiamento), ovvero in tutti i casi di estinzione del reato per oblazione, messa alla prova e prescrizione, escluso in tale ultima ipotesi, e quindi rimborsabile, le sentenze di estinzione del reato per prescrizione rese nel secondo grado di giudizio a fronte una pronuncia di assoluzione piena di primo grado.

2. In materia civile si ha conclusione favorevole del contenzioso allorché l'amministratore venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale;

3. In materia contabile si intende concluso favorevolmente il procedimento in cui sia stato accertato che il danno non è stato causato da fatti, atti o comportamenti, omissivi o commissivi, posti in essere con dolo o colpa dell'amministratore in violazione dei suoi obblighi istituzionali, conseguentemente ritenendolo esente da responsabilità per danno erariale.

TITOLO III – CONDIZIONI ECONOMICHE

Art. 11

Entità del patrocinio legale

1. L'entità degli oneri difensivi e di quelli peritali non può superare i parametri ministeriali medi vigenti, propri di ciascuno scaglione di riferimento.
2. Gli oneri difensivi e quelli peritali sono di regola limitati a quelli per un solo difensore ed un solo consulente di parte, quest'ultimo ove si rendesse necessario, potendo tuttavia valutare l'Ente, in ragione della complessità del giudizio e della specialità delle materie trattate, e previa richiesta espressa dell'interessato, di concederli per un ulteriore difensore e/o consulente.
3. In ogni caso, ai fini della liquidazione degli oneri difensivi e peritali, parametrati in misura non superiore ai valori medi come stabilito al comma 1, è sempre necessaria l'attestazione di congruità del competente Ordine Professionale.

Art. 12

Modalità di pagamento

1. Con la determinazione di riconoscimento del rimborso, l'Ente provvede a impegnare le somme in misura e per l'ammontare stabilito dal precedente art.11, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica .
2. La successiva liquidazione delle somme viene effettuata nei tempi di legge e secondo le modalità indicate dal precedente art. 9.
3. In caso di riforma della pronuncia favorevole, l'Ente provvederà a ripetere dall'Amministratore le somme corrisposte per il patrocinio concesso.

Art. 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle istanze di patrocinio pervenute all'Ente successivamente all'entrata in vigore dello stesso .
2. Ad esclusione degli art.li 6-7 e 8 lett. a) e dell'art.11 del Titolo III, il presente Regolamento si applica in quanto compatibile anche ai patrocini già concessi ed attualmente ancora in corso.